

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 04-04-19

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - CONFERMA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala della sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile – loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

COSTANTINI arch. ULISSE	P	OTTAVIANI CARLA	P
ROSCIONI ELISABETTA	P	CHERICI MARIO	A
GRILLI ANDREA	P	ZIZZO PIETRO	P
STEFANETTI ANDREA	P	PIANCATELLI GIACOMO	P
Lazzari Bruna	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 8

In carica n. 9

Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Lazzari Bruna

OTTAVIANI CARLA

PIANCATELLI GIACOMO

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - CONFERMA.

IL SINDACO

Introduce il seguente punto all'ordine del giorno relativo alla conferma della determinazione delle aliquote TASI – Anno 2019.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 44 – comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229 del 15/12/2016;

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- L'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede:

all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune deve reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali sono rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019;

VISTO che il comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) ridefinisce il presupposto della TASI, prevedendo

l'esclusione dell'abitazione principale e che tale esonero non opera per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

RITENUTO opportuno confermare:

- di applicare l'aliquota del 2,00 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad IMU;
- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali tale da determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate con quanto disposto dal comma 14 lett b) della Legge 208/2015 ammonta ed euro 0,00 e che il gettito già in essere verrà ristorato completamente dallo Stato;

RITENUTO comunque di confermare anche per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote e detrazioni TASI, con le esclusioni previste dalla Legge:

1) aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;

2) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro

≤200	€ 40,00
>200 e ≤350	€ 30,00
>350 > ≤500	€ 20,00
>500	€ 0

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti	8	
Consiglieri votanti	7	
Consiglieri astenuti	1	Piancatelli
Voti favorevoli	7	
Voti contrari	0	

D E L I B E R A

1) Di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- aliquota TASI del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita

catastale unità

abitativa

Detrazione euro

≤200	€ 40,00
>200 e ≤350	€ 30,00
>350 > ≤500	€ 20,00
>500	€ 0

- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

5) di dare atto che il comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha ridefinito il presupposto della TASI, prevedendo l'esclusione dell'abitazione principale e che tale esonero non opera per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

6) In relazione a quanto sopra non si prevede gettito TASI in quanto l'imposta era prevista per le sole abitazioni principali;

7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	8	
Consiglieri votanti	7	
Consiglieri astenuti	1	Piancatelli
Voti favorevoli	7	
Voti contrari	0	

DELIBERA

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

IL SINDACO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. m. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 23-04-2019

F.to Il Segretario Comunale
Scuderini Venanzio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li,23-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 23-04-019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scuderini Venanzio